



Titolo

Corte federale d'appello – Collegio di garanzia dello sport – giudizio di rinvio – produzione documentale nuova – non è ammessa

Descrizione

Nel giudizio di rinvio i margini operativi del giudizio di rinvio sono molto stretti, trattandosi di un sistema “chiuso”, dove la produzione di nuovi documenti è consentita solo in tre distinte ipotesi: 1) fatti sopravvenuti; 2) la pronuncia di cassazione rende necessaria la produzione documentale; 3) causa di forza maggiore (Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, n.23799). Pertanto non è ammessa nuova produzione documentale da parte del reclamante.

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 004/CFA/2025-2026/B

Presidente

Scordino

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 3, comma 2, CGS; art. 2, comma 6. Codice CONI; art. 394 CPC

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0004 CFA dell'11 luglio 2025 (Sig. Gerardo Magalino)